



## Pacchetto infrazioni di febbraio: decisioni principali

Bruxelles, 15 febbraio 2017

### Pacchetto infrazioni di febbraio: decisioni principali

#### Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi d'infrazione assunte questo mese la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione (che comprendono 5 lettere di costituzione in mora, 50 pareri motivati, 7 deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e 3 archiviazioni) sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 103 casi in cui le questioni con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che la Commissione dovesse proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura d'infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del [MEMO/12/12](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si rinvia al [registro delle decisioni sui procedimenti d'infrazione](#).

#### 1. Occupazione, affari sociali e inclusione

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – tel.: + 32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

*Pareri motivati*

##### **Salute e sicurezza: la Commissione esorta il PORTOGALLO a notificare il recepimento della direttiva sui campi elettromagnetici**

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Portogallo** riguardo alla mancata notifica del recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i campi elettromagnetici ([Direttiva 2013/35/UE](#)). I principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori sono contenuti nella direttiva quadro (direttiva 89/391/CEE del Consiglio). La direttiva sui campi elettromagnetici adatta tali principi ai rischi specifici derivanti dai campi elettromagnetici. La direttiva precisa ulteriormente l'obbligo dei datori di lavoro di valutare i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e di mettere in atto, se necessario, le misure di prevenzione e di protezione per eliminare tali rischi o ridurli al minimo. Inoltre, fissa specifici valori limite di esposizione che non devono essere superati. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi alla direttiva sui campi elettromagnetici sarebbero dovute entrare in vigore entro l'1 luglio 2016 e la Commissione avrebbe dovuto esserne informata immediatamente. Poiché le autorità portoghesi stanno solo elaborando le misure di recepimento, ma non hanno ancora notificato alla Commissione l'adozione finale e l'entrata in vigore delle misure necessarie, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. Se le autorità portoghesi non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

##### **Libera circolazione dei lavoratori: la Commissione invita 8 Stati membri a notificare il pieno recepimento della direttiva intesa ad agevolare il lavoro all'estero dei cittadini dell'UE**

La Commissione ha deciso di inviare pareri motivati ad Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Romania riguardo alla mancata notifica del pieno recepimento nella legislazione nazionale della direttiva concernente il diritto dei cittadini dell'UE di lavorare in un altro Stato membro ([direttiva 2014/54/UE](#)). La direttiva mira ad aiutare le persone che lavorano o che sono in cerca di lavoro in un altro paese dell'UE ad esercitare più facilmente il loro diritto di libera circolazione garantito dalla legislazione dell'UE. Prevede misure volte ad assistere e tutelare i cittadini mobili dell'Unione, a garantire un miglior accesso all'informazione sui diritti alla libera circolazione, a lottare contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché a superare gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione ancora esistenti. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva e comunicare alla

Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 21 maggio 2016. In seguito alle lettere di costituzione in mora inviate dalla Commissione nel mese di settembre 2016, la Commissione europea ha deciso di inviare loro pareri motivati. Se le autorità dei suddetti Stati membri non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Distacco dei lavoratori: la Commissione esorta 9 Stati membri a notificare il pieno recepimento della direttiva di applicazione**

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a Repubblica ceca, Cipro, Spagna, Croazia, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia riguardo alla mancata notifica del completo recepimento nella legislazione nazionale della direttiva di applicazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori ([direttiva 2014/67/UE](#)) che stabilisce un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati necessari per migliorare e uniformare l'applicazione e l'attuazione del distacco dei lavoratori a norma della direttiva 96/71/CE. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi alla direttiva di applicazione relativa al distacco dei lavoratori sarebbero dovute entrare in vigore entro il 18 giugno 2016 e la Commissione avrebbe dovuto esserne informata immediatamente. Tenuto conto che le autorità dei suddetti Stati membri non hanno ancora notificato alla Commissione l'adozione delle misure necessarie, la Commissione ha deciso di inviare loro pareri motivati. Se le autorità nazionali non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

## **2. Energia**

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: + 32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

*Parere motivato*

### **La Commissione invita la LETTONIA a conformarsi pienamente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia**

La Commissione europea ha invitato la **Lettonia** a recepire in modo corretto nel diritto nazionale tutte le disposizioni della direttiva sulla [prestazione energetica nell'edilizia](#) ([direttiva 2010/31/UE](#)). Nell'UE il 40 % del consumo energetico e il 36 % delle emissioni di CO2 sono imputabili agli edifici. L'applicazione corretta della direttiva è fondamentale sia per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima sia per accrescere il comfort e aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette energetiche. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire ed applicare norme di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, a garantire che tale prestazione energetica sia certificata e a prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di garantire che, a partire dal 2021, tutti gli edifici di nuova costruzione siano "[a energia quasi zero](#)". Secondo la Commissione non tutte le disposizioni della direttiva sono state soddisfatte. In particolare i certificati di rendimento energetico che devono essere rilasciati quando un edificio è costruito, venduto o affittato, in Lettonia non sono obbligatori, bensì sono rilasciati solo su richiesta dell'acquirente o del locatario. La direttiva stabilisce inoltre che i certificati di prestazione energetica siano affissi in modo visibile negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, mentre la normativa nazionale limita tale obbligo agli edifici di proprietà pubblica. Infine vi sono più deroghe di quante siano previste nella direttiva e non si prescrivono meccanismi di applicazione sufficienti a garantire la conformità alle disposizioni della direttiva. La Lettonia dispone di due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio a tale situazione; in caso contrario la Commissione può decidere di deferire le autorità lettoni alla Corte di giustizia dell'UE.

## **3. Ambiente**

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: + 32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

*Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

### **Rifiuti: la Commissione deferisce l'IRLANDA alla Corte di giustizia per il mancato miglioramento dell'infrastruttura di trattamento delle acque reflue**

La Commissione europea deferisce l'**Irlanda** alla Corte di giustizia dell'UE perché tale Stato membro non garantisce che le acque reflue urbane di 38 agglomerati in tutto il paese siano adeguatamente raccolte e trattate e siano così evitati gravi rischi per la salute umana e per l'ambiente. Il diritto dell'UE ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)) stabilisce l'obbligo per le città e i centri urbani di raccogliere e trattare le acque reflue urbane poiché le acque reflue non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il suolo e le acque costiere e sotterranee. I 38 agglomerati (città, centri urbani, insediamenti) con infrastrutture inadeguate per la raccolta e il trattamento delle

acque reflue sono i seguenti: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Pasage/Monkstown, Portarlinton, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal e Waterford City. La decisione di deferimento solleva inoltre la preoccupazione in merito al fatto che non si sia garantito il rilascio di una debita licenza d'esercizio per gli impianti di trattamento che servono gli agglomerati di Arklow e Castlebridge. La Commissione ha avviato la procedura d'infrazione contro l'Irlanda nel settembre 2013, cui hanno fatto seguito avvertimenti nel settembre 2015 e nel [settembre 2016](#). Secondo una recente [relazione](#) della Commissione sull'attuazione della politica e del diritto ambientale dell'UE negli Stati membri, uno dei principali problemi che l'Irlanda si trova ad affrontare è mantenere gli importanti investimenti richiesti per i servizi idrici, data l'urgente necessità di investire nelle infrastrutture idriche. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

### **Discariche: la Commissione deferisce la ROMANIA alla Corte di giustizia dell'UE in merito a discariche illegali**

La Commissione europea deferisce la **Romania** alla Corte di giustizia dell'UE per non aver chiuso e bonificato 68 discariche illegali che rappresentano un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. Malgrado i precedenti avvertimenti da parte della Commissione, la Romania ha omesso di adottare provvedimenti riguardanti 68 discariche non conformi, come prescritto dalla direttiva sulle discariche ([direttiva 1999/31/CE del Consiglio](#)). In forza della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a recuperare e smaltire i rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente, vietando l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. La Romania era tenuta a chiudere e bonificare le discariche comunali e industriali non conformi alle norme entro il 16 luglio 2009. In mancanza di progressi sufficienti nel risolvere la questione, la Commissione ha trasmesso un [ulteriore parere motivato](#) nel settembre 2015, esortando le autorità rumene a trattare adeguatamente 109 siti incontrollati che, pur non essendo in funzione, rappresentavano ancora una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Alcuni progressi sono stati fatti, ma per 68 discariche i provvedimenti necessari di chiusura e bonifica non erano ancora stati compiuti a dicembre 2016. Per indurre la Romania ad accelerare il processo, la Commissione deferisce le autorità rumene alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

#### *Pareri motivati*

### **Rifiuti: la Commissione invita l'AUSTRIA a recepire le norme dell'UE in materia di rifiuti**

La Commissione europea sollecita l'**Austria** a rendere la sua legislazione nazionale pienamente conforme alle norme dell'UE in materia di rifiuti [[direttiva \(UE\) 2015/1127 della Commissione](#) che modifica la direttiva quadro sui rifiuti, [direttiva 2008/98/CE](#)]. La direttiva quadro in materia di rifiuti mira a proteggere la salute umana e l'ambiente riducendo al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. La direttiva si prefigge inoltre di ridurre l'uso delle risorse e si concentra sugli aspetti della prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio, contribuendo così a un'economia maggiormente circolare. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 luglio 2016. Poiché l'Austria non ha rispettato il termine originariamente fissato, a settembre 2016 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. L'Austria ha adottato alcune misure, ma diversi elementi del quadro normativo continuano ad essere non conformi, quali le disposizioni riguardanti la formula di efficienza energetica e il recupero di energia dai rifiuti in conformità della gerarchia dei rifiuti. La Commissione ora trasmette all'Austria un parere motivato e quest'ultima dispone di due mesi per comunicarle le misure adottate al fine di porre rimedio a tali carenze; in caso contrario le autorità austriache potranno essere deferite alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Rifiuti: la Commissione invita il BELGIO a riesaminare i provvedimenti regionali in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti**

La Commissione esorta il **Belgio** ad adottare e aggiornare i piani per la prevenzione e la gestione dei rifiuti conformandoli agli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#)) e ai principi dell'[economia circolare](#). Tali piani e programmi sono destinati a ridurre l'impatto dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente e a migliorare l'efficienza delle risorse in tutta l'UE. Gli Stati membri sono tenuti a rivalutare i loro piani di gestione dei rifiuti almeno ogni sei anni ed eventualmente a riesaminarli. Il Belgio ha omesso di riesaminare, ampliare o sostituire il piano di gestione dei rifiuti in vigore nella regione vallona (Orizzonte 2010) e di migliorarlo per quanto riguarda la componente prevenzione dei rifiuti. Poiché lo Stato membro è in ritardo con l'aggiornamento (i nuovi documenti saranno probabilmente adottati solo nel corso di quest'anno) la Commissione invia ora al Belgio un parere motivato. Se il Belgio non interverrà entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di

giustizia dell'UE.

### **Rumore: la Commissione esorta l'UNGHERIA ad adottare misure in materia di rumore ambientale**

La Commissione europea invita l'**Ungheria** a elaborare le mappe acustiche strategiche e i piani d'azione come disposto dalla normativa dell'UE, (direttiva sul rumore, [direttiva 2002/49/CE](#)) per ridurre l'inquinamento acustico nell'UE. Il rumore ambientale, causato dal traffico stradale, ferroviario e aereo e provocato dalle attività industriali, dell'edilizia e da altre attività svolte all'aperto, è la seconda causa di morte prematura dopo l'inquinamento atmosferico. La direttiva sul rumore ambientale impone agli Stati membri di elaborare e pubblicare ogni cinque anni mappe acustiche e piani d'azione per la gestione del rumore per le aree urbane più grandi, i principali assi stradali e ferroviari e gli aeroporti. La Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di costituzione in mora ad aprile 2016. Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, le autorità ungheresi hanno omesso di elaborare e comunicare alla Commissione le prescritte mappe acustiche strategiche per l'agglomerato di Budapest e i prescritti piani d'azione per i principali assi stradali e ferroviari del paese. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato. Se l'Ungheria non interverrà entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Benessere degli animali: la Commissione esorta l'ITALIA ad adottare provvedimenti legislativi in materia di protezione degli animali da laboratorio**

La Commissione europea invita l'**Italia** a conformare pienamente la sua legislazione nazionale alle norme UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ([direttiva 2010/63/UE](#)). Tale direttiva, che doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 10 novembre 2012, garantisce che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno. Essa mira altresì a ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali e impone di ricorrere ad alternative ogniqualvolta possibile. Sebbene l'Italia abbia recepito la direttiva nel marzo 2014, alcune non conformità devono essere risolte. Da un lato gli standard di benessere degli animali previsti dalla normativa italiana restano inferiori a quelli stabiliti dalla direttiva, mentre dall'altro gli standard ritenuti dall'Italia più elevati possono in realtà ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Ad aprile 2016 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. Poiché permangono problemi sostanziali di conformità, la Commissione invia ora un parere motivato. Se le autorità italiane non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Rifiuti: la Commissione invita l'ITALIA ad adottare e riesaminare i provvedimenti regionali in materia di gestione dei rifiuti**

La Commissione esorta l'**Italia** ad adottare e aggiornare i piani per la gestione dei rifiuti conformandoli agli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#)) e ai principi dell'[economia circolare](#). Tali piani sono destinati a ridurre l'impatto dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente e a migliorare l'efficienza delle risorse in tutta l'UE. Gli Stati membri sono tenuti a rivalutare i loro piani di gestione dei rifiuti almeno ogni sei anni ed eventualmente a riesaminarli. Diverse regioni italiane (*Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sardegna e Sicilia*) hanno omesso di riesaminare i loro piani di gestione dei rifiuti adottati nel 2008 o prima di tale data. La Commissione invia pertanto un parere motivato. Se le autorità italiane non interverranno entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Inquinamento atmosferico: la Commissione invia un avvertimento a GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA, ITALIA e REGNO UNITO per le persistenti violazioni dei limiti d'inquinamento atmosferico**

La Commissione europea invia un ultimo avvertimento alla **Germania**, alla **Francia**, alla **Spagna**, all'**Italia** e al **Regno Unito** perché hanno omesso di intervenire per risolvere le ripetute inadempienze dei limiti previsti per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>). L'inquinamento da NO<sub>2</sub> costituisce un grave rischio per la salute. La maggior parte delle emissioni provengono dal traffico stradale. La Commissione europea esorta i 5 Stati membri ad agire per garantire una buona qualità dell'aria e salvaguardare la salute pubblica. Più di 400 000 cittadini muoiono prematuramente nell'UE ogni anno a causa della scarsa qualità dell'aria e milioni di persone soffrono di malattie cardiovascolari e respiratorie provocate dall'inquinamento atmosferico. Il persistere di elevati livelli di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) ha causato quasi 70 000 morti premature in Europa nel 2013, vale a dire quasi il triplo dei decessi causati da incidenti stradali nello stesso anno. La legislazione dell'UE sulla qualità dell'aria ambiente ([direttiva 2008/50/CE](#)) stabilisce valori limite per gli inquinanti atmosferici, tra cui il biossido di azoto. In caso di superamento di tali valori limite gli Stati membri sono tenuti ad adottare e attuare piani per la qualità dell'aria che stabiliscono provvedimenti per porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Il parere motivato odierno concerne persistenti violazioni dei valori limite di NO<sub>2</sub> in: **Germania** (28 zone di qualità dell'aria, tra

cui Berlino, Amburgo, Monaco e Colonia); **Francia** (19 zone di qualità dell'aria, tra cui Parigi, Marsiglia e Lione); **Regno Unito** (16 zone di qualità dell'aria, tra cui Londra, Birmingham, Leeds e Glasgow); **Italia** (12 zone di qualità dell'aria, tra cui Roma, Milano e Torino); **Spagna** (3 zone di qualità dell'aria, tra cui Madrid e due zone che coprono Barcellona). Sebbene spetti alle autorità dello Stato membro scegliere i provvedimenti idonei per far fronte al superamento dei limiti di NO<sub>2</sub>, è necessario compiere maggiori sforzi a livello nazionale, regionale e locale per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa dell'UE e tutelare la salute pubblica. Se gli Stati membri non interverranno entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

#### **4. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali**

(per ulteriori informazioni: Vanessa Mock — tel.: + 32 229 56194, Letizia Lupini — tel.: +32 229 51958)

##### **Revisione contabile: la Commissione chiede a CROAZIA, CIPRO, ESTONIA, POLONIA, ROMANIA e SLOVENIA di applicare le norme dell'UE in materia di revisione contabile**

La Commissione europea ha chiesto a **Croazia, Cipro, Estonia, Polonia, Romania e Slovenia** di attuare integralmente le nuove norme UE in materia di revisione contabile. La direttiva sulla revisione contabile ([direttiva 2014/56/UE](#) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) definisce le condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione nel registro delle persone che effettuano le revisioni legali dei conti. La direttiva stabilisce inoltre le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano a tali persone e il quadro per il controllo pubblico al quale esse sono sottoposte. Le nuove norme modificano la precedente direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), per consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano alle persone che effettuano revisioni contabili. Le modifiche aumentano ulteriormente l'indipendenza e l'obiettività dei soggetti che effettuano revisioni contabili. Gli Stati membri dovevano recepire tali norme nel diritto nazionale entro il 17 giugno 2016. Ai sei suddetti Stati membri, che non hanno rispettato la scadenza originariamente prevista, sono state inviate lettere di costituzione in mora alla fine di luglio 2016. Essi hanno risposto alle lettere impegnandosi ad attuare in tempi rapidi la nuova legislazione. Avendo i suddetti Stati membri omesso di farlo, la richiesta odierna assume la forma di parere motivato. Se Croazia, Cipro, Estonia, Polonia, Romania e Slovenia non agiranno entro due mesi, potranno essere deferiti alla Corte di giustizia dell'UE.

##### **Segnalazione di violazioni: la Commissione chiede a POLONIA, PAESI BASSI, SPAGNA e PORTOGALLO di applicare le norme dell'UE sugli informatori**

Nel 2015 la Commissione ha adottato una direttiva di esecuzione concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento sugli abusi di mercato (direttiva sugli "informatori"; [Direttiva di esecuzione \(UE\) 2015/2392 della Commissione](#)). Tale direttiva è parte della normativa sugli abusi di mercato e impone agli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per permettere la segnalazione delle violazioni del regolamento sugli abusi di mercato. Essa comprende disposizioni volte a proteggere chi segnala le violazioni e definisce inoltre le procedure di protezione degli informatori e delle persone segnalate, comprese le modalità di trattamento delle segnalazioni degli informatori e la protezione dei dati personali. Gli Stati membri dovevano recepire tali norme nel diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. A **Polonia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo**, che non hanno rispettato la scadenza inizialmente prevista, sono state inviate lettere di costituzione in mora nel settembre 2016. Poiché, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nessuno dei suddetti Stati membri ha recepito le norme nel proprio diritto nazionale, a Polonia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo sarà inviato un parere motivato affinché tali paesi allineino le rispettive legislazioni nazionali in materia di informatori alla normativa UE. Se non adotteranno i provvedimenti necessari entro due mesi, i suddetti Stati membri potranno essere deferiti alla Corte di giustizia dell'UE.

#### **5. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI**

(per ulteriori informazioni: Lucia Caudet — Tel.: +32 229 56182, Mirna Talko — tel.: +32 229 87278)

*Lettere di costituzione in mora*

##### **Libera circolazione delle merci: la Commissione avvia procedure d'infrazione nei confronti di UNGHERIA e ROMANIA in merito al commercio al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari**

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora ad **Ungheria e Romania** perché le loro norme nazionali in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari non sono compatibili con il diritto dell'UE. In **Ungheria**, una nuova legge impone ai dettaglianti di applicare gli stessi margini di profitto ai prodotti agricoli e alimentari nazionali e di importazione, nonostante il

fatto che il costo dei prodotti importati sia soggetto a fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio. Questo può scoraggiare le vendite di prodotti agricoli e alimentari importati a vantaggio dei prodotti nazionali. La Commissione ha espresso preoccupazioni in considerazione del principio della libera circolazione delle merci (articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [TFUE](#)). In **Romania** i grandi dettaglianti sono tenuti ad acquistare almeno il 51% dei prodotti alimentari e agricoli da produttori locali. Ciò suscita preoccupazione in relazione alla libera circolazione delle merci. La stessa legge prevede inoltre che tali dettaglianti debbano promuovere i prodotti di origine rumena, limitando la loro capacità di decisione commerciale in merito ai prodotti da offrire, il che a sua volta risulta in contrasto con la libertà di stabilimento (articolo 49 del [TFUE](#)). Conformemente al diritto dell'UE, le limitazioni di tali libertà sono ammesse solo se vi è una giustificata esigenza di tutelare un interesse pubblico prevalente, come la salute pubblica, e non possono essere adottate misure meno restrittive. Né l'Ungheria né la Romania hanno fornito elementi atti a provare che le loro misure nazionali sono giustificate e proporzionate. Le autorità dell'Ungheria e della Romania dispongono ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni presentate dalla Commissione.

*Lettere di costituzione in mora, un parere motivato e un'archiviazione*

### **Ritardi di pagamento: la Commissione esorta 4 Stati membri a conformarsi alla direttiva sui ritardi di pagamento per proteggere le PMI nelle loro relazioni commerciali**

La Commissione adotterà ulteriori provvedimenti nei confronti di **Grecia, Italia, Slovacchia e Spagna** al fine di garantire la corretta applicazione della [direttiva sui ritardi di pagamento \(direttiva 2011/7/UE\)](#) e prevenire le perdite per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) dei suddetti paesi. I ritardi di pagamento producono effetti negativi sulle imprese e incidono sulla loro liquidità e sul flusso di cassa, complicando la loro gestione finanziaria e impedendo loro di crescere. La direttiva sui ritardi di pagamento conferisce ai creditori maggiori diritti grazie all'introduzione di termini per i pagamenti da parte delle imprese e delle autorità pubbliche che acquistano beni o servizi. Quando i termini di pagamento non sono rispettati, a norma della direttiva le imprese hanno diritto ad un equo risarcimento. Per interrompere la consuetudine di pagare in ritardo, le pubbliche amministrazioni possono svolgere un ruolo particolarmente importante fornendo l'esempio e pagando i loro fornitori tempestivamente e in modo trasparente. La Commissione chiede agli Stati membri d'intervenire per i motivi seguenti: **Grecia**: nuova legislazione che elimina i diritti dei creditori relativi ad interessi e risarcimento (una lettera complementare di costituzione in mora); **Italia**: ritardi di pagamento eccessivi da parte delle pubbliche amministrazioni (un parere motivato); **Slovacchia**: ritardi di pagamento eccessivi nel settore della salute pubblica (una lettera di costituzione in mora); **Spagna**: legislazione che proroga sistematicamente di 30 giorni il termine legale di pagamento (una lettera di costituzione in mora). Questi 4 Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione. In caso contrario la Commissione può decidere di deferire alla Corte di giustizia dell'UE l'Italia, alla quale è inviato un parere motivato. La Commissione ha inoltre deciso di archiviare un procedimento nei confronti del **Portogallo**, dato che il paese ha allineato la sua legislazione nazionale alla direttiva. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

*Pareri motivati*

### **Mercato unico: la Commissione chiede a 4 Stati membri di recepire le nuove norme sulle imbarcazioni e i loro componenti**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Cipro, Finlandia, Irlanda e Romania** riguardanti il recepimento della direttiva relativa alle [imbarcazioni da diporto](#) e alle moto d'acqua ([direttiva 2013/53/UE](#)). La direttiva sulle imbarcazioni da diporto disciplina la costruzione, la sicurezza e altri requisiti delle imbarcazioni per attività sportive o ricreative. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita integralmente nella legislazione nazionale degli Stati membri entro il 18 gennaio 2016. I 4 Stati membri in questione non hanno ancora comunicato alla Commissione il completo recepimento della direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Essi dispongono ora di due mesi per comunicare alla Commissione il completo recepimento della direttiva; in caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

*Archiviazione*

### **L'AUSTRIA modifica il divieto di transito settoriale sull'autostrada A12 della Valle dell'Inn: la Commissione archivia il procedimento d'infrazione**

La Commissione ha deciso in data odierna di archiviare il procedimento d'infrazione nei confronti dell'**Austria** in merito al divieto di transito di determinati mezzi pesanti sul tratto dell'autostrada A12

che attraversa la Valle dell'Inn, previsto dalla legislazione nazionale. La Commissione, in una lettera di costituzione in mora inviata all'Austria a luglio 2016, aveva ritenuto che tale divieto in pratica avrebbe potuto costituire un rischio per il libero transito e, quindi, per la libera circolazione delle merci (articolo 34 del [TFUE](#)). L'Austria è tenuta in effetti ad adottare misure per ridurre l'inquinamento atmosferico nella Valle dell'Inn nel quadro della direttiva sulla qualità dell'aria ([direttiva 2008/50/CE](#)), tuttavia la Commissione aveva ritenuto che si potesse ricorrere a misure meno restrittive per raggiungere tale obiettivo. Ad ottobre 2016 l'Austria ha modificato la propria normativa. La Commissione accoglie positivamente la modifica e pertanto archivia la procedura d'infrazione.

## 6. Affari marittimi e pesca

(per ulteriori informazioni: Enrico Brivio — tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

*Parere motivato*

### **la Commissione chiede alla ROMANIA di rispettare il principio della parità di accesso alle acque e alle risorse dell'UE nel Mar Nero**

La Commissione chiede alla **Romania** di rispettare il principio della parità di accesso alle acque e alle risorse dell'UE nel Mar Nero. In un parere motivato trasmesso in data odierna alla Romania la Commissione valuta che tale paese non abbia garantito la parità di accesso alle acque e alle risorse dell'UE, in considerazione di una serie di incidenti nei quali sono state coinvolte navi battenti bandiera della Bulgaria. Il regime di parità di accesso è un principio fondamentale della politica comune della pesca dell'UE (PCP). I pescherecci dell'UE hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) n. 1380/2013](#). Gli Stati membri devono garantire che le navi battenti bandiera di altri paesi dell'UE possano accedere liberamente alle acque poste sotto la loro giurisdizione per svolgere attività di pesca. Gli Stati membri devono inoltre garantire che tali navi siano trattate in modo non discriminatorio dalle autorità nazionali responsabili delle attività di controllo della pesca. La Romania dispone di due mesi per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione; trascorso tale periodo la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

## 7. Migrazione, affari interni e cittadinanza

(per ulteriori informazioni: Tove Ernst — tel.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444)

*Pareri motivati*

### **Migrazione: la Commissione sollecita il BELGIO a dare piena attuazione alle norme sul permesso unico**

La Commissione ha deciso di inviare al **Belgio** un parere motivato complementare riguardante il completo recepimento della "direttiva sul permesso unico" ([direttiva 2011/98/UE](#)), che tutti gli Stati membri dovevano recepire entro il 25 dicembre 2013. La direttiva introduce una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro dell'UE e stabilisce un insieme comune di diritti (compresa la parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro) per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Entro il termine di recepimento della direttiva, il Belgio ne ha recepito solo alcune parti. Di conseguenza, nel marzo 2014 la Commissione ha inviato al Belgio una lettera di costituzione in mora per mancata comunicazione e, nell'aprile 2015, [un parere motivato](#); nel [novembre 2015](#) il Belgio è stato infine deferito alla Corte di giustizia dell'UE. Il Belgio ha successivamente informato la Commissione delle procedure legislative in corso, anche a livello regionale, e il deferimento alla Corte è stato temporaneamente sospeso. Il recepimento della direttiva resta tuttavia parziale e non esiste un calendario affidabile per il completamento. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un ulteriore parere motivato alle autorità belghe, che dispongono ora di due mesi per notificare alla Commissione le misure adottate al fine di adeguare la legislazione nazionale alla normativa dell'UE. In caso contrario la Commissione può decidere di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell'UE.

### **Unione della sicurezza: la Commissione chiede a CIPRO, FRANCIA e ROMANIA di attuare integralmente le norme europee in materia di precursori di esplosivi**

La Commissione europea chiede a **Cipro, Francia e Romania** di garantire la piena attuazione del [regolamento \(UE\) n. 98/2013](#) relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Il regolamento è entrato in vigore il 2 settembre 2014 ed è un elemento importante della legislazione volta a sottoporre a restrizioni e controlli l'accesso a diverse sostanze chimiche pericolose che

potrebbero essere utilizzate da terroristi per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Cipro, la Francia e la Romania non hanno ancora stabilito le necessarie norme in materia di sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento. La Commissione invia pertanto ai tre Stati membri un parere motivato, per esortarli a prendere tutte le misure necessarie a garantire che le sanzioni siano attuate in linea con il regolamento. Si ricorda inoltre a **Francia e Romania** che devono garantire una regolare diffusione degli orientamenti sui precursori per gli operatori economici (ad es. rivenditori al dettaglio). Se Cipro, Francia e Romania non porranno rimedio alla situazione entro i prossimi due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE. La corretta attuazione del regolamento sui precursori di esplosivi è un elemento importante dell'agenda europea sulla sicurezza e della comunicazione della Commissione per preparare il terreno per l'Unione della sicurezza.

*Archiviazione*

### **La Commissione archivia la procedura d'infrazione avviata nei confronti della GERMANIA in merito all'attuazione del codice frontiere Schengen**

In data odierna la Commissione ha deciso di archiviare la procedura d'infrazione contro la **Germania** concernente il quadro giuridico per i controlli di polizia nelle zone frontaliere interne. Le autorità tedesche hanno adottato un atto deliberativo che assicura la necessaria certezza giuridica in tale materia. La Commissione può ora pertanto archiviare la procedura d'infrazione. In generale, la Commissione incoraggia gli Stati membri a sfruttare la possibilità offerta dal codice frontiere Schengen per effettuare i controlli di polizia nelle zone di frontiera.

## **8. Mobilità e trasporti**

*(per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen- tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)*

*Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

### **Trasporti: la Commissione deferisce CROAZIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO e SVEZIA alla Corte di giustizia dell'UE per non aver attuato correttamente le norme dell'UE sulla patente di guida**

La Commissione europea ha deciso di deferire **Croazia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia** alla Corte di giustizia dell'UE per non aver recepito correttamente la normativa europea sulla patente di guida ([direttiva 2006/126/CE](#)). La Commissione ha identificato numerose carenze nel recepimento della direttiva, tra cui: la mancata corretta attuazione da parte dei **Paesi Bassi** delle disposizioni relative ai periodi di validità armonizzati per la patente; il fatto che il **Portogallo** non riesca a garantire che una persona sia titolare di una sola patente; e il fatto che la **Svezia** non abbia recepito correttamente i requisiti in materia di idoneità medica, in particolare per i conducenti che si trovano in stato di dipendenza dall'alcol. La Commissione europea ha inoltre deciso di deferire la **Croazia** alla Corte per non aver aderito alla rete dell'UE delle patenti di guida ("RESPER"), come previsto dalla direttiva 2006/126/CE. RESPER può aiutare gli Stati membri a cooperare tra loro e a garantire che le patenti siano rilasciate in conformità alla normativa dell'UE. Lo scambio di informazioni tramite RESPER doveva iniziare il 19 gennaio 2013. La Commissione ha avviato tali procedure d'infrazione nell'ottobre 2015 e ha inviato un parere motivato agli Stati membri interessati nel giugno 2016. Dato che essi non hanno ancora adempiuto ai loro obblighi derivanti dalla direttiva 2006/126/CE, la Commissione ha deciso di deferire i casi alla Corte. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

## **9. Fiscalità e unione doganale**

*(per ulteriori informazioni: Vanessa Mock — tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough - tel.: +32 229 87183)*

*Un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

### **Fiscalità: la Commissione deferisce la GRECIA alla Corte di giustizia per l'aliquota ridotta dell'accisa applicata a "Tsipouro" e "Tsikoudià"**

La Commissione europea deferisce la **Grecia** alla Corte di giustizia dell'UE per non aver applicato alle bevande alcoliche "Tsipouro" e "Tsikoudià" l'aliquota standard di accisa. Ai sensi del diritto dell'Unione, all'alcol etilico utilizzato nella produzione di bevande alcoliche dovrebbe applicarsi la stessa aliquota di accisa, salvo esenzioni o deroghe. La Grecia, senza disporre di una deroga per le bevande alcoliche *Tsipouro* o *Tsikoudià*, applica attualmente un'aliquota di accisa ridotta (50 %) alla produzione di *Tsipouro* e *Tsikoudià*, nonché un'aliquota super-ridotta (circa il 6 %) alla produzione di tali bevande



alcoliche effettuata da piccoli produttori, i cosiddetti "distillatori per due giorni". Applicando tali aliquote ridotte, la Grecia viola le norme dell'UE al fine di favorire le bevande alcoliche prodotte nel proprio paese. Questo è contrario al principio che vieta un'imposizione nazionale che indirettamente protegge i prodotti nazionali o l'imposizione, nei confronti di prodotti di altri Stati membri, di tasse nazionali che si aggiungono a quelle previste per i prodotti nazionali analoghi. Inoltre, sebbene le piccole distillerie possano beneficiare, a determinate condizioni, di un'aliquota ridotta dell'accisa, quest'ultima non può essere inferiore al 50 % dell'aliquota nazionale standard. Applicando un'aliquota super-ridotta, il regime fiscale greco per i "distillatori per due giorni" non rispetta tali condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

*Parere motivato*

**Fiscaltà: la Commissione chiede alla SPAGNA di garantire che le sue norme in materia di attività detenute all'estero siano proporzionate**

La Commissione europea ha inviato oggi alla Spagna un parere motivato nel quale le si chiede di modificare le sue norme in materia di attività detenute in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) ("Modelo 720"). La Commissione ritiene che la Spagna abbia il diritto di chiedere ai contribuenti di fornire alle autorità informazioni su determinate attività detenute all'estero, ma che le ammende applicate per inosservanza delle norme siano sproporzionate. Poiché le ammende sono molto più elevate delle sanzioni applicate in una situazione puramente nazionale, le norme in questione possono dissuadere le imprese e i privati cittadini dall'investire o spostarsi attraverso le frontiere nel mercato unico. Tali disposizioni sono quindi discriminatorie e in contrasto con le libertà fondamentali dell'UE. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire le autorità spagnole alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

MEMO/17/234

Contatti per la stampa:

[Alexander WINTERSTEIN](#) (+32 2 299 32 65)

[Uldis ŠALAJEVŠ](#) (+32 2 296 75 60)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)